



Ordine degli
Avvocati di Pavia

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

Premessa

Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di pratica professionale della durata stabilita dalla legge, frequentando uno studio legale e partecipando alle udienze giudiziali, il che è anche condizione necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento. L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica deve sentire come obbligo deontologico, nell'interesse dell'Ordine forense, il ruolo di "precettore" nella formazione del giovane avvocato che la legge gli ha riservato. Il regolamento è sorretto dall'esigenza di offrire al praticante avvocato le più ampie garanzie, sotto ogni profilo: sia soggettivo, sia oggettivo. Oltre a perseguire l'effettività della pratica professionale, il presente regolamento tende pertanto a far acquisire all'Ordine forense, in generale, nuovi avvocati preparati e correttamente motivati.

Titolo I

PRATICANTI ISCRITTI NEL REGISTRO

Art. 1

1. Alla domanda di iscrizione al Registro speciale deve essere allegata una dichiarazione in cui, sotto la propria personale responsabilità, l'aspirante praticante deve precisare:

- a) se svolge una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori della pratica forense, indicandone giorni ed orari;
- b) se detta attività si svolga alle dipendenze di datore di lavoro privato o pubblico, fornendone specifica indicazione;
- c) se svolge la pratica per l'accesso ad altre professioni.

2. Il praticante si impegna a far sì che il Consiglio dell'Ordine possa assumere informazioni presso il datore di lavoro circa gli orari di lavoro osservati, al fine di valutare la loro compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento della pratica forense.

3. Il praticante è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa al Consiglio dell'Ordine entro 15 gg. dalla variazione dei dati forniti con la dichiarazione di cui al capo 1.

4. Alla domanda di iscrizione nel Registro speciale dovrà essere allegata anche una

dichiarazione dell'avvocato, iscritto all'Ordine di Pavia, presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere la pratica in cui questi, sotto la propria personale responsabilità, dovrà indicare la propria disponibilità, oltre al numero e il nome di eventuali altri praticanti dello studio. Ove sia interrotta la collaborazione con il proprio dominus, il praticante, anche se ha completato il periodo di pratica, deve comunicare al Consiglio dell'Ordine, entro 30 giorni, il nominativo del nuovo dominus, pena la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati.

5. Il Consiglio dell'Ordine verifica se la condizione del richiedente e dello studio nel quale intende svolgere la pratica quale risultano dalla dichiarazione di cui al comma 1, o della dichiarazione di disponibilità di cui al comma 4, siano compatibili con quanto disposto dal regolamento di cui al d.m. 17.3.2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e, in caso contrario, nega l'iscrizione al Registro speciale, o, ove concessa, la revoca.

6. Laddove la pratica venga svolta in uno studio associato, la dichiarazione di disponibilità potrà essere sottoscritta da un solo avvocato, in rappresentanza degli altri associati, il quale sarà responsabile del periodo di pratica, anche ai fini del presente regolamento e che ad ogni effetto dello stesso assume la figura dell'avvocato presso il quale viene svolta la pratica. Qualora il praticante intenda seguire udienze nel quale il suo dominus non risulta come difensore, deve necessariamente presentare la dichiarazione di integrazione pratica prevista dall'art. 2, anche nell'ipotesi in cui si tratti di studi associati.

7. Qualora il praticante si trasferisca dallo studio presso il quale ha iniziato la pratica ad altro studio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine entro 30 giorni, unitamente alla nuova dichiarazione di disponibilità. Il periodo di pratica svolto nel nuovo studio non certificato dalla dichiarazione non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

8. Ai fini di qualsiasi comunicazione da parte del Consiglio dell'Ordine, il praticante si considera elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del suo dominus, a meno che non abbia comunicato all'Ordine un proprio indirizzo PEC.

Art. 2

1. Il praticante che vuole integrare la pratica seguendo anche l'attività di altro avvocato, deve rivolgere preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine in cui vanno indicate le modalità concrete di svolgimento della pratica. All'uopo il praticante dovrà allegare alla domanda la dichiarazione di disponibilità dell'avvocato, iscritto all'Ordine di Pavia, presso cui intende svolgere la pratica integrativa.

2. In ogni caso, il praticante può svolgere la pratica professionale al massimo presso due avvocati, i quali, ognuno per la parte che gli compete, saranno tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto di pratica.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

Art. 3

1. Il praticante deve svolgere attività di pratica in vista della futura professione forense, oltre a collaborare cercando di rendersi utile nell'attività dello studio con profitto.
2. Il praticante è tenuto ad un'assidua, preferibilmente quotidiana, frequentazione dello studio, oltre alla partecipazione alle udienze; in ogni caso la frequenza dello studio, oltre il tempo dedicato alle udienze, non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali.
3. Il praticante è tenuto all'aggiornamento professionale ed allo studio individuale indipendentemente dall'insegnamento impartitogli nello studio ove svolge la pratica.

Art. 4

1. Il praticante ha diritto ad avere momenti liberi per lo studio e l'approfondimento personale di problematiche giuridiche e ad assentarsi dallo studio per partecipare a convegni, seminari ed incontri su questioni giuridiche, purché ciò non interferisca con l'attività dello studio. Al contempo, è dovere dell'avvocato assicurare al praticante il tempo necessario per l'approfondimento e lo studio personale.
2. Nei periodi di pratica antecedenti la prova scritta e la prova orale dell'esame per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, il praticante ha diritto a diradare la propria presenza nello studio, fino a sospenderla nell'immediatezza della prova.
3. Il praticante ha diritto di partecipare ai corsi della Scuola forense istituiti dall'Ordine (art.14).

Art. 5

1. Per un proficuo svolgimento della pratica professionale, è necessario che l'avvocato che intenda accogliere un praticante abbia almeno cinque anni di iscrizione all'albo professionale. L'avvocato può accogliere solo tre praticanti, esclusi dal computo quelli che abbiano già concluso il periodo di 18 mesi necessario al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica.
2. L'avvocato ha il dovere di seguire il praticante sia nello svolgimento dell'attività in studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l'effettività della pratica e favorendo la proficuità della stessa al fine di consentirne una adeguata formazione.
3. L'avvocato è impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto della pratica.
4. Oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense, l'avvocato è tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi principi e doveri.
5. La frequentazione dello studio dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di pratica professionale con espressa dichiarazione dell'avvocato.
6. L'infedele attestazione della frequentazione dello studio costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.

7. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 (trenta) giorni con esclusione del periodo feriale, l'avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

8. I periodi di sospensione dell'attività non giustificati da grave motivo superiori a 30 gg. consecutivi non saranno riconosciuti utili al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica.

Art. 6

1. Al praticante deve essere assegnato all'interno dello studio uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato allo svolgimento dell'attività professionale.

2. Per l'attività effettivamente svolta a favore dello studio, dopo un periodo di prova comunque non superiore al primo semestre di pratica, deve essere riconosciuto al praticante un compenso equo e proporzionato all'effettivo apporto professionale ricevuto, fermo restando che il praticante ha comunque diritto ad essere integralmente e puntualmente rimborsato di tutte le spese sostenute per lo svolgimento di attività a favore dello studio.

3. Al praticante non deve essere affidata attività di segreteria, non intendendosi per tale l'attività di cancelleria finalizzata all'integrazione della pratica né quella di notifica in proprio svolta presso gli Uffici postali.

Art. 7

1. Tutte le attività che l'avvocato affida al praticante devono essere seguite in ogni caso con scrupolo e diligenza.

Art. 8

1. Per ogni semestre di pratica il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto della pratica forense, ad almeno 20 udienze avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell'Unione Europea, con esclusione di quelle di mero rinvio e, in ogni caso, delle udienze che non involgono alcuna attività di studio della controversia e delle udienze che non comportano discussione di questioni giuridiche di alcun genere.

2. Non possono essere annotate più di due udienze al giorno che devono comunque svolgersi dinnanzi ad organi giurisdizionali diversi.

3. L'attività di udienza dovrà essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento, ed avere ad oggetto materie diversificate. A tal fine devono essere indicate almeno 5 udienze in ciascuno dei settori penale e civile (comprendente anche ogni altra materia non penalistica).

4. La partecipazione del praticante alle udienze deve risultare dall'indicazione nominativa dello stesso nel verbale d'udienza.

Art. 9

1. La partecipazione alle udienze deve riguardare le cause patrociniate dal dominus. È

possibile quindi indicare udienze relative a cause patrociniate dal dominus ma nelle quali queste sia stato sostituito da un sostituto processuale. Non è invece possibile indicare le udienze nelle quali il dominus intervenga quale mero domiciliatario o sostituto processuale di altri difensori.

2. L'avvocato presso il quale viene svolta la pratica o l'integrazione di pratica garantisce la conoscenza delle questioni giuridiche trattate e ne attesta la partecipazione.

3. L'infedele attestazione in ordine alla informata partecipazione alle udienze del praticante costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.

Art. 10

1. Per ogni semestre, il praticante deve indicare nel libretto di pratica almeno 5 (cinque) atti giudiziari o stragiudiziali diversi fra loro alla redazione dei quali egli ha collaborato. Deve altresì illustrare brevemente almeno 5 (cinque) questioni giuridiche da lui esaminate. Tali questioni giuridiche non devono consistere nella trattazione teorica di istituti del diritto ma nell'applicazione pratica dei medesimi ad un caso concreto che il praticante abbia affrontato all'interno dello studio. Le medesime questioni non vanno scritte manualmente nelle pagine del libretto telematico ma devono essere dattiloscritte su fogli separati e presentate congiuntamente al medesimo utilizzando la funzione di allegazione ivi prevista.

2. Le questioni giuridiche devono essere tra loro diversificate e di esse deve essere esposto, seppur succintamente, il tema.

3. L'avvocato attesta la veridicità di quanto indicato dal praticante accedendo, per ciascun semestre, al libretto telematico su Sfera e avvalendosi dell'apposita funzione ivi prevista a tale fine (vd. punto 5).

4. L'infedele attestazione da parte dell'avvocato costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.

5. Al termine di ogni semestre - ed entro 30 giorni dalla scadenza dello stesso - il praticante dovrà inviare attraverso la funzione prevista su Sfera alla Segreteria dell'Ordine il libretto telematico compilato in ogni sua parte e convalidato digitalmente dall'avvocato affinché sia vidimato.

Titolo II

PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

Art. 11

1. Trascorsi sei mesi dall'inizio della pratica, il praticante può presentare domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

2. Nella domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, il praticante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi in alcuno di casi di incompatibilità di cui all'art. 18 della l. 247/2012.

3. Il praticante iscritto nel registro speciale e che ha prestato l'impegno solenne è

abilitato a patrocinare, esclusivamente in sostituzione degli avvocati presso cui svolge la pratica, con i limiti di competenza e di valore previsti dall'art. 41, comma 12, della l. 247/2012.

4. Il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo, dall'anno successivo al conseguimento dell'abilitazione, deve ottemperare all'obbligo di aggiornamento formativo in ottemperanza al regolamento per la formazione continua del CNF n. 6 del 16.7.2014 e s.m.i..

5. L'interruzione del rapporto di collaborazione presso il proprio dominus, facendo venir meno i presupposti del patrocinio sostitutivo, comporta l'automatico declassamento a praticante semplice.

TITOLO III

PRATICA ANTE LAUREAM, ALL'ESTERO, CORSI POST – UNIVERSITARI, TIROCINI EX ART. 73 D.L. 69/2013 E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 12

1. Il primo semestre di pratica può essere svolto anche antecedentemente al conseguimento della laurea a condizione che: il praticante sia iscritto all'ultimo anno del corso di studi in posizione regolare (in corso), abbia superato tutti gli esami previsti per i primi quattro anni del corso di laurea ed abbia in ogni caso conseguito crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01), Diritto processuale civile (IUS/15), Diritto penale (IUS/17), Diritto processuale penale (IUS/16), Diritto amministrativo (IUS/10), Diritto costituzionale (IUS/08), Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Il praticante che svolga il primo semestre *ante lauream* deve garantire la frequenza dello studio per non meno di 15 ore settimanali e deve rispettare le condizioni previste da apposita convenzione con l'Università di Pavia.

2. Fermo restando che il semestre di pratica deve svolgersi in corrispondenza della durata ordinaria del corso di studi (e pertanto entro l'ultima sessione di laurea del quinto anno accademico di corso), il praticante deve in ogni caso conseguire la laurea entro l'anno accademico successivo, pena la perdita di qualsiasi effetto della pratica svolta. Resta fermo l'obbligo, in capo al praticante, qualora abbia esaurito i primi sei mesi di pratica e non ancora conseguito la laurea, di chiedere, entro 30 giorni, l'interruzione del periodo di pratica per un periodo massimo di sei mesi.

3. Non appena conseguita la laurea, e comunque non oltre 60 giorni, il praticante deve presentare istanza per la conferma della sua iscrizione nel registro dei praticanti al fine di proseguire il periodo di pratica professionale. In caso contrario, la pratica svolta in precedenza rimane priva di qualsiasi effetto.

Art. 13

1. Per un periodo complessivo di non più di due semestri - in ogni caso non il primo - il Consiglio dell'Ordine può autorizzare il praticante a svolgere la pratica presso uno

studio sito in un Paese estero.

2. A tal fine dovrà essere richiesta all'Ordine l'autorizzazione, dando indicazione dell'attività che si andrà a svolgere accompagnata dalla dichiarazione di disponibilità dello studio in cui il praticante sarà accolto.

3. Il professionista estero deve attestare la frequenza dello studio e la partecipazione alle udienze e il praticante, ove possibile e compatibilmente con la legge professionale del luogo ove si trova lo studio, deve svolgere la pratica e documentarne l'esercizio secondo le prescrizioni del regolamento di cui al d.m. 17.3.2016, n. 70 e del presente regolamento.

Art. 14

1. Per un periodo complessivo di non più di due semestri - in ogni caso non il primo - il Consiglio dell'Ordine può autorizzare il praticante a svolgere la pratica presso uno degli Uffici Giudiziari aventi sede nel circondario di propria competenza.

2. Per poter ottenere dal COA l'autorizzazione allo svolgimento del tirocinio presso uno dei predetti Uffici Giudiziari anche al fine della successiva convalida dell'attività ivi svolta come equipollente alla pratica forense, prima dell'inizio del tirocinio stesso, il praticante deve essere già iscritto nell'apposito registro dei praticanti avvocati tenuto dall'Ordine e aver svolto con profitto il primo semestre di pratica professionale presso lo studio di un Avvocato iscritto all'Albo da almeno 5 anni nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente regolamento, nessuna esclusa.

Art. 15

1. Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del d.lgs. 398/1997 esonera il praticante dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio per la durata di un anno.

2. Anche coloro che frequentano le scuole di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione nel registro dei praticanti.

3. Il praticante è tenuto a comunicare al Consiglio dell'Ordine il periodo per il quale intende avvalersi di tale esonero.

4. Il praticante che, al termine della scuola di specializzazione, non ottiene il diploma deve completare regolarmente i 18 mesi di pratica.

Titolo IV SCUOLA FORENSE

Art. 16

1. Il Consiglio dell'Ordine può organizzare annualmente un corso di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, per il quale si può avvalere della collaborazione dell'Università, di Fondazioni, altri soggetti, istituzioni.

2. La frequenza di tale corso dovrà essere affiancata alla pratica forense ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal d.m. 9.2.2018 n. 17.

3. Tutti i praticanti hanno il diritto di partecipare ai corsi, pagando il contributo richiesto.

Titolo V

POTERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 17

1. Il Consiglio dell'Ordine, anche delegando una Commissione costituita allo scopo tra gli iscritti all'Albo, potrà convocare in ogni momento il praticante e/o l'avvocato che ha sottoscritto la dichiarazione di disponibilità e presso il quale viene svolta la pratica per un colloquio finalizzato ad ottenere chiarimenti e a formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento della pratica professionale.
2. Al termine del periodo di pratica il Consiglio dell'Ordine dovrà convocare l'iscritto per accertarne gli adempimenti. Potrà altresì avvalersi della medesima facoltà al termine di ciascun semestre di pratica. Il Consiglio potrà altresì disporre un'eventuale prova scritta di accertamento al termine della pratica.
3. Il Consiglio dell'Ordine può sempre accertare con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dagli avvocati con i quali viene svolta la pratica.
4. Il Consiglio dell'Ordine può negare il riconoscimento di validità del periodo di svolgimento della pratica qualora accerti che questa non sia stata svolta o lo sia stata in modo inadeguato.
5. Il Consiglio, sentito il praticante, provvederà alla cancellazione del praticante decorsi 7 anni dalla prima data di iscrizione al registro.

Art. 18

1. Il praticante è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e la violazione di esse integra illecito disciplinare (art. 42 l. 247/2012 e art. 2 Codice deontologico forense).

Art. 19

1. L'avvocato è impegnato sul suo onore e nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà all'osservanza di tutti gli obblighi e i doveri stabiliti dall'art. 3 della l. 247/2012, dall'art. 40 del Codice deontologico forense e dal presente regolamento, la violazione dei quali integra illecito disciplinare.

TITOLO VI

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

Art. 20

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e della divulgazione agli iscritti e si applica anche ai tirocini in corso.
Il suesteso regolamento è stato approvato dal COA nell'adunanza dell'8.2.2021 ed è vigente dal 28.2.2021. È stato aggiornato nell'adunanza del [20.02.2023].

TABELLA RIASSUNTIVA

Udienze da seguire:

- 20 per ciascun semestre di pratica;
- non meno di 5 per ciascun settore (civile o penale).

Udienze validamente inseribili nel libretto;

- non più di 2 al giorno purché svolte dinnanzi ad Autorità differenti (p. es. Tribunale, Giudice di Pace, Corte d'Appello, Commissione Tributaria, T.A.R., etc.);
- che non siano di mero rinvio (ovvero nelle quali non si sia svolta alcuna attività, neppure minima);
- riferite a procedimenti nei quali il *dominus* difenda una delle parti (e non sia sostituto o mero domiciliatario di altri legali).

Non si possono validamente inserire udienze nelle quali i difensori siano diversi dal *dominus*, in assenza di dichiarazione di integrazione della pratica forense, neppure se tali difensori facciano parte dello studio associato a cui appartiene il *dominus* o esercitino nei medesimi locali.

Il praticante può avere un solo *dominus*, nonché un solo ulteriore avvocato presso cui integra la pratica, a condizione che abbia presentato la prescritta dichiarazione di integrazione pratica al Consiglio dell'Ordine.

Indicazioni per la compilazione del libretto:

- deve sempre comparire espressamente il nome del *dominus* (o dell'avvocato presso cui si integra la pratica) quale difensore di una delle parti (qualora si tratti di un'udienza penale e il *dominus* difenda la parte civile, occorre inserire il nome di detta parte e l'indicazione del difensore);
- si deve sempre indicare l'Autorità presso cui si è svolta l'udienza, non essendo minimamente sufficiente indicare il cognome del Giudice - persona (al massimo, lo si può aggiungere: p. es. Trib. PV - Frangipani);
- le 5 questioni giuridiche trattate devono essere dattiloscritte su fogli a parte;
- il libretto e i suoi allegati, validati digitalmente dal *dominus*, vanno inviati - unicamente a mezzo della funzione libretto telematico presente su Sfera - non oltre 30 giorni dalla fine di ogni semestre.